

# GRECIA

di **Laura Convertini**, avvocato in Atene

---

## IL RISARCIMENTO DEL DANNO ALLA PERSONA IN GRECIA

---

### Informazioni generali

Popolazione: 10.992.589 abitanti (2014)

Capitale: Atene

Paese membro dell'UE dal: 01.01.1981

Seggi al Parlamento europeo: n. 21 seggi

Valuta: Euro

## PARTE GENERALE

### A) FONTI

La legge greca riconosce l'obbligo di risarcimento del danno subito da una persona nell'ambito di un obbligo contrattuale (come nel caso di contratto di assicurazione) oppure in ambito extracontrattuale.

La responsabilità da fatto illecito (**αδικοπρακτική ευθύνη**) prevista dagli artt. 914 ss. del codice civile greco presuppone normalmente la COLPA o la violazione di una norma di legge da parte della persona obbligata a risarcire.

L'ordinamento greco prevede però anche la responsabilità oggettiva (**αντικειμενική ευθύνη**), come ad esempio, la responsabilità oggettiva del proprietario del veicolo coinvolto in un incidente stradale (**Legge ΓΝ /1911**), quella della persona che ha affidato

l'incarico di svolgere un servizio ad un'altra, la quale nell'ambito di questa relazione di dipendenza (in greco πρόστηση) ha commesso il fatto illecito (**art. 922 c.c.gr.**), quella della persona responsabile di un minore o di una persona adulta (curatela, tutela, etc..art. **923 c.c.gr.**), quella del proprietario di un animale (**art. 924 c.c.gr.**) oppure quella del proprietario di una costruzione, che crollando provoca danni a terzi (**art. 925 c.c.gr.**).

In Grecia, peraltro, il tema della responsabilità oggettiva può avere risvolti alquanto inaspettati<sup>1</sup>.

Per quanto riguarda le FONTI, oltre alla Carta dei diritti Fondamentali dell'Unione, ai Regolamenti, le Direttive e le Convenzioni Europee, quale ad esempio, in modo indicativo il Regolamento 44/2001 "Bruxelles I", la Convenzione di Roma del 1980, recepita in Grecia con il nome di "ΠΩΜΗ Ι" nel 1991, e modificata con il successivo Regolamento dell'Unione del 2008, conosciuto in Grecia con il nome di "ΠΩΜΗ ΙΙ", oltre alle disposizioni della Costituzione Greca, le Fonti di Legge principali risultano **il Codice civile greco** (in particolare artt. 914 c.c.gr. ss. che si riferiscono al danno da fatto illecito in generale), e diverse normative speciali, di cui quelle di seguito menzionate.

---

<sup>1</sup> Il tema della responsabilità oggettiva può avere, infatti, risvolti particolari, nella sua peculiarità interpretativa, ad esempio, in relazione all'eccezione di concorso di colpa della vittima, come nel caso del terremoto di Atene del 1999, durante il quale crollarono diversi edifici. Il crollo di un condominio di Filadelfia in Attica interessò quella parte della costruzione che si trovava sopra ad un supermercato, all'interno del quale erano stati effettuati lavori di ristrutturazione e le persone proprietarie degli appartamenti soprastanti il supermercato subirono lesioni e alcune decedettero. Durante i lavori di ristrutturazione era stata fatta senza autorizzazione dal supermercato un'apertura nella placca di sostegno della costruzione per permettere l'installazione di un montacarichi, oltre ad altri interventi che compromettevano la sicurezza statica dell'edificio. Il crollo dell'edificio fece diverse vittime, tra le quali i due genitori e le due figlie della coppia di proprietari di un appartamento soprastante. In Cassazione, venne riesaminata la sentenza della Corte di Appello che aveva rigettato l'eccezione di concorso di colpa delle vittime, nei confronti delle quali era stata invocata l'applicazione del concorso per responsabilità oggettiva in quanto sia i genitori deceduti che la coppia sopravvissuta erano proprietari degli appartamenti e comproprietari dei muri condominiali crollati. La Corte di Cassazione con sent. N. 1878/2013 ritenne di non dover escludere l'applicazione della norma che prevede la responsabilità oggettiva dei proprietari per danni a terzi in seguito al crollo di un edificio, e quindi ritenne applicabile un "concorso di colpa" a carico delle vittime per responsabilità oggettiva del proprietario dell'edificio. Questo ragionamento però appare in contraddizione con l'istituto della responsabilità oggettiva prevista dal codice civile greco che non implica la colpa della vittima e con il presupposto imprescindibile del concorso di colpa che è per l'appunto l'esistenza di una colpa della vittima. Inoltre il concetto di responsabilità oggettiva (che in quanto oggettiva è intesa quale piena responsabilità -100%-) è incompatibile con il concetto di grado di responsabilità nel concorso di colpa al quale conduce l'applicazione dell'art. 300 c.c.gr (cioè dell'assegnazione di una percentuale di colpa al soggetto che ha contribuito a provocare il danno). Tra l'altro la responsabilità oggettiva del proprietario per il crollo di edificio riguarda danni provocati a terzi e nella fattispecie le vittime non possono essere considerate terze persone, in quanto comproprietarie del condominio crollato. Quindi l'interpretazione della Cassazione in materia di responsabilità oggettiva conduce a risvolti molto problematici sull'applicazione di queste norme.

**per i danni da circolazione stradale** la materia si trova disciplinata nel Codice della strada (KOK) e Codice penale (in particolare artt. 308 c.p.gr. ss.), la Legge ΓΝ/1911 e la Legge 486/1976, ed altre normative speciali, di cui si farà cenno nella successiva parte speciale;

**per i dipendenti pubblici** gli Artt. 104-106 Legge Introduttiva del c.c.gr. : *regolano la responsabilita' civile degli enti statali e delle persone giuridiche di diritto pubblico* per le azioni e le omissioni dei loro organi (ad es. militari, funzionari ed impiegati pubblici, personale medico). Esistono anche norme specifiche in altre leggi (ad es. L.2957/2001, L.3528/2007, etc..). Se sussistono i presupposti previsti dall'art. 1 della Legge 976/1979, i conducenti non rispondono dei danni a terzi, dato che e' lo Stato che risponde del danno. Le cause per il risarcimento danni provocati da vetture appartenenti ad enti pubblici sono di competenza del Tribunale Civile Greco;

**per la responsabilita' sanitaria**, una gran parte delle controversie di risarcimento danni da errori medici riguarda la responsabilita' civile degli ospedali del sistema sanitario nazionale, i cui medici sono considerati, secondo l'art. 24 della Legge 1397/1983, funzionari pubblici permanenti, che non possono esercitare in qualita' di medici privati (**artt. 105-106 Legge introduttiva del c.c.gr.**). La giurisprudenza predominante ritiene che anche nel settore medico dev'essere applicato l'art. 38 del Codice dei Funzionari Pubblici (**Legge 2683/1999**), secondo il quale il funzionario pubblico non risponde nei confronti di terzi per i suoi atti od omissioni, poiche' la responsabilita' ricade solo sulla persona giuridica di diritto pubblico (ospedale) nel quale presta servizio. Il medico risponde nei confronti dell'Ospedale solo in caso di dolo o di colpa grave.

In Grecia, la responsabilita' del medico e' fino ad oggi principalmente una questione penale, nel senso che la maggioranza delle cause intentate contro i medici sono di tipo penale.

Nel caso in cui il danno sia stato provocato in una struttura privata da un atto od un'omissione di un medico privato, oltre all'art. 24 della Legge 1565/1939 (Codice sull'esercizio della professione medica che e' rimasto in vigore in virtu' dell'art. 47 della Legge introduttiva del codice civile greco), si fa riferimento all'art. 8 della Legge 2251/1994, che fa ricadere, nello specifico, l'onere della prova della responsabilita' del medico su quest'ultimo, contrariamente alle generiche disposizioni di legge del codice

civile che regolano l'onere della prova in tema di illecito ed anche di responsabilit  contrattuale. Quindi sulla vittima ricade l'onere della prova 1) del servizio ricevuto, 2) del danno, 3) del nesso causale tra il servizio ricevuto e il danno, mentre sul medico, per l'esonero della responsabilit , ricade l'onere della prova 1) dell'inesistenza di un fatto illecito, 2) della mancanza di nesso causale tra il fatto illecito e il danno al paziente.

**Per i Danni da responsabilit  da infortunio sul lavoro**, secondo la **Legge 551/1915** (responsabilit  oggettiva del datore di lavoro) in correlazione con la Legge **1846/1951**, il nesso causale tra infortunio e lavoro consiste nel nesso temporale e locale dell'infortunio con la prestazione del lavoro. La Legge 551/1915 si applica in tutti i casi di infortunio in cui il lavoratore presta servizio nell'ambito di una rapporto di lavoro dipendente, presso la tipologia di datore di lavoro elencata nella legge, indipendentemente dalla validit  o meno del contratto lavorativo. Nel caso di datore di lavoro non menzionato nella Legge, come ad esempio, quello che impiega un lavoratore domestico, il risarcimento del danno da infortunio sar  richiesto in base alle norme comuni del diritto civile (art. 914 c.c.gr-danno da fatto illecito). La prescrizione del diritto al risarcimento in base alla suddetta Legge 551/1915 e' solo triennale, a condizione che il datore di lavoro abbia rispettato i suoi obblighi di denuncia dell'infortunio presso l'Organo competente. In tutti gli altri casi la prescrizione e' quinquennale. Altre leggi relative all'infortunio sul lavoro: L. 2078/1952, L. 2080/1952, Decreto Legislativo 2954/1954, D.L.1104/1972 <sup>2</sup>.

**Per i danni al consumatore**: si applica la Legge specifica **2251/1994** sulla protezione del consumatore. Le disposizioni generiche del c.c.gr. si applicano in modo ausiliario in tutti i settori di protezione del consumatore. Le disposizioni comuni del diritto privato si applicano in tutti i casi in cui forniscono una protezione maggiore al consumatore rispetto alla legge specifica 2251/1994, tranne per quanto riguarda i termini di prescrizione e di estinzione dei diritti. A seconda dei settori di protezione del consumatore, la Legge 2251/1994 e' stata modificata da ulteriori disposizioni, come dalle Leggi 3043/2002 e

---

<sup>2</sup> Attualmente in Grecia gli enti di previdenza sono divisi per settori di attivita' lavorativa e la loro unificazione non e' stata ancora portata a termine. Nei casi in cui la vittima sia assicurata presso l'ente di previdenza sociale IKA (impiegati del settore privato, etc...), il datore di lavoro non risponde dei danni, nemmeno secondo le norme del comune diritto civile, anche se su di lui o di un suo adetto ricade la colpa dell'incidente. L'obbligo di risarcimento del danno patrimoniale da parte del datore di lavoro esiste solo in caso di dolo o di colpa specifica dell'art. 16 Legge 551/1915 (relativa al mancato rispetto di norme di sicurezza sul lavoro). Per quanto riguarda il danno morale o danno per morte del congiunto, il presupposto per richiedere il risarcimento e' l'esistenza di un qualsiasi tipo di colpa del datore di lavoro e di un suo dipendente.

3587/2007 e dalla Direttiva 1999/44/ CE, modificata dalla D. 2011/83/EE, in tema di vendita di beni oppure dalla Legge 3587/2007 e dalla Direttiva 85/374/EOK, modificata dalla D. 99/34/CE in tema di responsabilita' del produttore di prodotto difettoso.

## **B) PRINCIPI FONDAMENTALI**

La funzione del risarcimento nella responsabilita' civile in Grecia e' fondamentalmente *compensativa*, ma puo' anche considerarsi in qualche modo punitiva, se si pensa all'applicazione dell'art. 930§3 c.c.gr. in cui e' previsto che *“la richiesta di risarcimento non puo' essere esclusa dal fatto che qualcun'altro ha l'obbligo di risarcire o di provvedere agli alimenti di colui il quale ha subito il torto”*.

Il presupposto perche' nasca l'obbligo al risarcimento e' il danno, il motivo di responsabilita' previsto dalla legge e il nesso causale tra il motivo di responsabilita' e il danno.

Le varie voci del danno non vengono affrontate nello stesso modo per la determinazione del danno e sono suddivise in due categorie principali: il danno patrimoniale e il danno morale.

## PARTE SPECIALE

### **A) DANNO DA LESIONE (in particolare da inc. stradale)**

**Normativa di riferimento:** **Codice civile greco** (in particolare artt. 914 c.c.gr. ss. che si riferiscono al danno da fatto illecito in generale. Nel codice civile greco, non sono previste norme specifiche ai danni da incidente stradale), **Codice della strada (KOK)** e **Codice penale** (in particolare artt. 308 c.p.gr. ss.).

**Legge Γ7N/1911** : rilevante in particolare in quanto fissa il limite massimo del risarcimento danni dovuto dal proprietario del mezzo responsabile dell'incidente (fino al

valore del veicolo), si applica inoltre nel caso in cui viene richiesto un risarcimento del danno morale per morte del congiunto trasportato dal veicolo che ha causato l'incidente (ψυχική οδύνη), da parte dei membri della sua famiglia, indipendentemente dal fatto che abbiano accettato o meno l'eredità del de cuius (vittima dell'incidente) o che abbiano diritto al risarcimento del danno patrimoniale per morte del congiunto.

**Legge 486/1976** sull'assicurazione obbligatoria per responsabilità civile da incidenti stradali, che ha subito diverse modifiche, prima di essere codificata dal decreto presidenziale 237/1986. Fino ad oggi la Legge Codificata è stata modificata da più di quindici Leggi e decreti presidenziali.

I danni da lesione del bene alla salute sono suddivisi in DUE CATEGORIE: il danno patrimoniale e il danno morale.

A) In Grecia il cosiddetto **danno morale** (ηθική βλάβη) previsto dall'art. 932 c.c.gr. è una categoria unica ed indivisibile che ricomprende:

- il cosiddetto danno biologico o alla salute,
- il danno morale conseguente al dolore patito per avere subito il danno o il reato,
- il danno esistenziale, relativo a quelle lesioni della sfera personale che determinavano una situazione nella quale la vittima non era più in grado di portare avanti delle attività e delle abitudini che avevano caratterizzato il suo precedente stile di vita, etc....

Innanzitutto occorre specificare che in Grecia ***non esistono tabelle*** in base alle quali sono quantificati i danni morali del danno subito dalla vittima o per morte del congiunto. Il sistema delle tabelle incontrerebbe obiezioni riguardo alle strutture fondamentali del sistema giuridico greco. La quantificazione del danno morale della vittima o del danno morale per morte del congiunto è in relazione intrinseca con la personalità dell'individuo, la quale gode di protezione a livello costituzionale (obbligo primario dello Stato).

La valutazione del risarcimento del danno morale è quindi rimessa al libero apprezzamento del giudice. Il risarcimento del danno dev'essere "ragionevole", ma il criterio della ragionevolezza non è sindacabile neanche dalla Corte di Cassazione.

La Cassazione riunita in seduta plenaria si è invece pronunciata (con sentenza No 09/2015) in favore della sindacabilità del principio della "proporzionalità" sancito

nell'art. 25 della Costituzione, che dev'essere rispettato dal giudice. La valutazione del danno dev'essere quindi proporzionale alle circostanze del fatto illecito.

I criteri che il giudice prende in considerazione per la valutazione del danno sono il grado di colpa e la gravità del fatto illecito, il comportamento del colpevole dopo il fatto illecito (ad es. omissione di soccorso, fuga dal luogo del sinistro, etc..), l'eventuale concorso di colpa della vittima nel fatto illecito o nell'estensione dei danni, i danni complessivi subiti dalla vittima, le eventuali inabilità temporanee e permanenti, l'età della vittima, la situazione patrimoniale sia della vittima che del responsabile dell'illecito (questo criterio non viene preso in considerazione nel caso in cui la controparte sia una compagnia di assicurazione, la cui responsabilità è considerata "di garanzia"), la professione e la posizione sociale della persona offesa, il danno emergente ed il lucro cessante, l'età e il grado di parentela degli aventi diritto al risarcimento nel caso di danno morale per morte del congiunto, etc...

B) Le voci del **danno patrimoniale** risarcibili sono genericamente ed indicativamente:

- I danni diretti della vittima. Non sono risarcibili i danni indiretti o subiti da soggetti terzi (come il danno subito dalla società della vittima a causa della sua assenza al lavoro dovuta al danno alla salute);
- le spese affrontate dalla vittima per riparare il danno (spese mediche, ospedaliere, per fisioterapia, per riabilitazione, per alimentazione specifica prescritta dal medico, per spostamenti al fine delle cure, etc..) e le spese future, se determinate;
- il danno emergente e il lucro cessante (danno diretto e non ad es. della società di proprietà della vittima);
- Le cosiddette spese "plasmatiche", in base all'art. 930 c.c.gr: come nel caso di servizio prestato alla vittima (assistenza in ospedale o in casa) da un congiunto o familiare, al quale la vittima non ha versato un compenso. La vittima ha diritto di richiedere un ragionevole compenso per la spesa "plasmatica" che avrebbe dovuto affrontare se avesse assunto una terza persona. Di conseguenza il danno non viene risarcito ai prossimi congiunti della vittima, considerati terzi rispetto al danno, ma è liquidato al congiunto quale danno diretto proprio;

- il danno previsto dall'art. 931 c.c.gr. e' considerato danno patrimoniale e non morale: trattasi del "danno da invalidita' o da deformazione permanente" provocato alla vittima, che viene risarcito, *se incide sul suo futuro*. La giurisprudenza attuale ritiene che per ottenere tale risarcimento, non vi e' l'obbligo di provare in che modo il danno incidera' sul futuro lavorativo o sociale della parte lesa, mentre perche' il danno sia considerato "permanente" ai sensi dell'art. 931 c.c.gr., occorre che *duri almeno 2 anni*.

Da notare, inoltre, che, per quanto riguarda la liquidazione del danno, si applica il principio sancito dall'art. 930§3 c.c.gr. per cui *"la richiesta di risarcimento non puo' essere esclusa dal fatto che qualcun'altro ha l'obbligo di risarcire o di provvedere agli alimenti di colui il quale ha subito il torto"*. Pertanto ad esempio, un individuo assicurato per legge presso la *cassa previdenziale dello Stato* (ad es. poliziotto, militare, etc..) potra' richiedere come risarcimento danni anche l'ammontare delle retribuzioni effettivamente percepite dallo Stato per i mesi durante i quali ha dovuto astenersi dal lavoro, cosi' come le spese mediche, ospedaliere, ed altre pagate dall'ente assicurativo <sup>3</sup>.

### **Limiti al quantum "in fatto e in diritto" - La CRISI ECONOMICA in Grecia**

A causa della crisi economica e degli impegni presi dal Governo Greco nei confronti dei creditori, con la firma dei vari **Memorandum (Μνημόνια)** che si sono susseguiti dal 2010 ad oggi, sono state approvate diverse leggi (che comportano problematiche di inconstituzionalita' e di violazione di normative europee) che hanno avuto un impatto molto negativo per quanta riguarda il risarcimento danni nel campo dell'infortunistica stradale.

---

<sup>3</sup> Invece per quanto riguarda gli individui *assicurati presso l'IKA (ente di previdenza sociale)*, secondo il D.L. 4104/1960, la L. 4476/1965 e la L. 1954/1986, nel caso di versamenti effettuati dall'IKA al proprio assicurato a causa del danno cagionato dal fatto illecito (ad es. per indennita' per assenza dal lavoro a causa del danno alla salute, per spese mediche, farmaceutiche, ospedaliere, etc...), l'ente assicurativo diventa, di diritto, l'unico soggetto legittimato a richiedere al responsabile civile gli ammontari versati alla parte lesa o che la parte lesa ha diritto a richiedergli, mentre la parte lesa non e' piu' legittimata a richiedere gli ammontari ricevuti (o che ha diritto di ricevere) dall'IKA alla parte lesa.

Secondo le disposizioni della L. 3518/2006, le norme previste per i versamenti effettuati dall'IKA si applicano allo stesso modo anche per gli assicurati presso le casse dei liberi professionisti (OAEE) e dei lavoratori agronomi (OGA). Peraltro, secondo il D.P. 237/86, modificato dal D.P. 264/1991, che recepisce la Direttiva 84/5/CEE, il risarcimento che il Fondo di Garanzia e' obbligato a versare, si limita ad integrare la somma versata dall'ente assicurativo o previdenziale fino alla somma stabilita quale risarcimento danni.



Un caso pratico è rappresentato dalla Legge 4092/2012 relativa alla responsabilita' del Fondo di Garanzia per le vittime della strada.

Il Fondo di Garanzia, oltre a rispondere per i danni da **vetture non assicurate**, il cui numero, per via della crisi economica, aveva raggiunto recentemente il milione e mezzo di vetture (tuttora, dopo l'approvazione della **Legge 4261/2014** sull'assicurazione obbligatoria delle vetture, si parla di 600.000 vetture), subentra anche ai diritti e agli obblighi delle **compagnie di assicurazioni fallite** o le cui licenze ad operare sul mercato sono state ritirate, situazione molto frequente negli ultimi anni in Grecia. Per questo motivo il Fondo di Garanzia si e' trovato ad affrontare delle evidenti difficoltà economiche.

Il legislatore ha ritenuto di dovere intervenire con la Legge **4261/2014** che limita, la responsabilita' del Fondo di Garanzia, prevedendo tra l'altro:

- che il limite massimo al risarcimento per morte del congiunto non puo' superare l'ammontare di € 6.000,00 per ogni avente diritto;
- che in caso di fallimento o di ritiro della licenza di una compagnia di assicurazione, il Fondo di Garanzia non versa tutto il risarcimento del danno, bensì un ammontare determinato in base a percentuali tra il 70% e il 90% del risarcimento, non oltre però l'ammontare complessivo di € 100.000,00. L'applicazione di tali norme e' prevista con effetto retroattivo anche per danni precedenti alla Legge e cause pendenti, non anche per i risarcimenti liquidati con decisioni passate in giudicato al momento della pubblicazione della legge;
- che in ogni caso, il tasso di interessi moratori applicato al Fondo di Garanzia e' fissato al 6% (al contrario del tasso d'interessi moratori che si applica normalmente e che e' variabile, fissato attualmente al 7,30%).

Fino ad oggi la maggioranza dei giudici (che in Grecia possono, in ogni grado del giudizio, pronunciarsi sulla costituzionalita' o meno di una norma di legge) si sono rifiutati di applicare le suddette disposizioni di Legge, poiche' provocano una spaccatura all'interno dell'istituto di assicurazione obbligatoria, azzerando in sostanza il ruolo di questo istituto e agendo contro quello che e' il comune senso del diritto. Le decisioni dei giudici che si rifiutano di applicare le suddette norme, si sono pronunciate per la loro incostituzionalita' e

contrarietà alle varie direttive europee, quali ad es. la 1° Direttiva del Consiglio Europeo del 24.04.1972 (72/166/ CEE) e la 2° direttiva del Consiglio Europeo del 30.12.1983 (84/5/ CEE).

Alla data di redazione del presente scritto (ottobre 2015), la decisione definitiva sulla questione è stata rinviata dalla recente sentenza della sezione D' della Corte di Cassazione (No 1025/2015) al giudizio della Corte di Cassazione, che si dovrà riunire in seduta plenaria.<sup>4</sup>

### **La perizia medico-legale**

In sede di trattative stragiudiziali si usa effettuare una perizia medico-legale solo nel caso in cui il danno subito è importante e si ritiene che dai certificati medici non si evince la reale entità del danno subito, soprattutto relativamente al futuro (interventi chirurgici da affrontare, evoluzione dello stato di salute ed eventuali invalidità permanenti).

In sede giudiziale, non si usa allegare una perizia medico-legale di parte, se dai certificati medici l'entità del danno risulta chiara. In caso contrario, è sempre auspicabile per la parte lesa allegare una perizia medico-legale, per esporre al giudice l'entità del danno subito, in quanto, come viene specificato di seguito, non esistono tabelle per la valutazione del danno biologico.

In sede giudiziale, il giudice non ha l'obbligo di nominare un Consulente Tecnico d'Ufficio. Se il danno biologico è di entità rilevante ed è incerta la sua estensione o non si sa come inciderà in futuro, sulla salute della vittima, oppure se il giudice ritiene di non riuscire a quantificare il danno basandosi sulla documentazione prodotta dalle parti (certificati medici, etc.), il giudice può decidere, di propria iniziativa o su richiesta di

---

<sup>4</sup> Ulteriori problemi ostativi all'ottenimento *in concreto* del risarcimento liquidato in sentenza riguardano: A) il divieto per Legge di avviare una procedura esecutiva nei confronti del Fondo di Garanzia per il versamento del risarcimento liquidato dal giudice. Pertanto è il Fondo di Garanzia che decide quando versare il risarcimento (di solito passano 2-3 anni dalla sentenza passata in giudicato). B) Nel caso di fallimento o di ritiro della licenza della compagnia di assicurazione, a fronte di una sentenza che obbliga, sia il conducente colpevole dell'incidente che il Fondo di Garanzia, al versamento di un risarcimento danni, non risulta possibile procedere all'esecuzione della sentenza nemmeno contro il conducente, dato che con il decreto Legislativo No 400/1970 è previsto che per tutto il tempo in cui la società assicurativa si trova in fase di liquidazione, non è possibile agire esecutivamente contro l'assicurato.

parte, di nominare un CTU. Le parti hanno la facoltà di nominare un Consulente Tecnico di Parte.

I quesiti al CTU sono posti a discrezione del giudice. Non esistono norme che impongono determinate modalità nell'accertamento del danno alla persona.

I medici legali appartengono ad un albo speciale del Tribunale.

## **B) DANNO DA MORTE**

In caso di *morte istantanea* della vittima primaria, non viene liquidato al morto il danno non patrimoniale da perdita di vita, bensì viene liquidato il danno morale alla “famiglia” (932 c.c.gr.) per la morte del congiunto (ψυχική οδύνη).

In caso di *morte a distanza di giorni dall'evento* dannoso, gli eredi non sono legittimati a richiedere il danno morale della vittima (ηθική βλάβη), poiché tale danno è considerato di natura prettamente personale, ma sono legittimati nella loro qualità di eredi a subentrare al posto della vittima nella sua domanda di risarcimento del danno morale, sempreché questa sia stata depositata in Tribunale e notificata regolarmente alla controparte prima della morte.

In qualità di “famigliari”, gli eredi della vittima possono richiedere *il proprio danno morale* per morte del congiunto (ψυχική οδύνη).

LEGITTIMATI - La determinazione delle persone che appartengono alla “famiglia” è problematica in quanto nessuna norma del codice civile dà una definizione di questo termine. Il legislatore non ha voluto dare una definizione al termine di “famiglia”, proprio perché trattasi di un termine variabile a secondo delle circostanze sociali e delle diverse epoche storiche. Tale definizione è quindi rimessa alla teoria e alla giurisprudenza.

Tra i “famigliari” si annoverano i genitori, i figli, i genitori e figli adottivi, i fratelli e sorelle, i nonni e i nipoti, il coniuge e i parenti di 1° grado per matrimonio (suoceri, sposo della figlia e sposa del figlio). La giurisprudenza esclude dai famigliari i cugini, i coniugi dei fratelli e sorelle, gli zii e i nipoti (figli di fratelli e sorelle), mentre accetta ormai il danno morale del nascituro, figlio della vittima.

Nel concetto di “famiglia”, la giurisprudenza non fa rientrare il convivente (Cass. No 7775/2011), anche in presenza di un patto di convivenza, mentre accetta che sia risarcito il danno al fidanzato del defunto, anche non convivente, purché il fidanzamento sia stato celebrato in modo ufficiale.

CRITERI di LIQUIDAZIONE e QUANTUM - La valutazione del risarcimento del danno morale per morte è rimessa al libero convincimento del giudice. Il risarcimento del danno dev'essere “*ragionevole*” (come sopra esposto nel caso di risarcimento del danno morale per danno alla salute).

I criteri presi in considerazione dal giudice sono vari, come il grado di colpa e la gravità del fatto illecito, l'eventuale concorso di colpa della vittima nel fatto illecito o nell'estensione dei danni che hanno avuto come conseguenza la morte, la situazione patrimoniale sia della vittima che del responsabile del fatto illecito (questo criterio non viene preso in considerazione nel caso in cui la controparte sia una compagnia di assicurazione, la cui responsabilità è considerata “di garanzia”), la professione e la posizione sociale del morto, la sua età e il grado di parentela degli aventi diritto al risarcimento.

Un elemento importante che viene preso in considerazione è l'effettivo legame affettivo e la convivenza con la vittima. Pertanto il coniuge separato appartiene teoricamente alla categoria degli aventi diritto al risarcimento, ma il giudice nel caso specifico è chiamato a decidere dell'effettiva esistenza del danno morale subito dal coniuge separato, in base all'effettivo legame affettivo.

Per quanto riguarda il **danno patrimoniale**, vengono liquidate ai parenti che abbiano effettuato le relative spese, i costi dei funerali. Viene liquidata anche una rendita ai superstiti, nel caso avessero diritto ad un sostentamento economico da parte del defunto, quando questi era ancora in vita. Occorre provare, in tal caso, in quale misura il defunto contribuiva, al momento dell'evento dannoso, al sostegno dell'avente diritto (coniuge, figli, genitori, etc..).

Anche nel caso dei suddetti risarcimenti per danni patrimoniali (spese per funerali e rendita a superstiti), l'ente di previdenza sociale (IKA) subentra di diritto (per la quota di risarcimento del danno versato, o che ha l'obbligo di versare, al congiunto della vittima) al diritto del congiunto di richiedere al responsabile civile il relativo risarcimento danni.

# PRESCRIZIONE E ACCESSO ALLA GIURISDIZIONE

## A) PRESCRIZIONE

La prescrizione del codice civile per danni da fatti illeciti e' *quinquennale*, e decorre dal fatto illecito ovvero dal momento in cui la vittima e' venuta a conoscenza del fatto illecito e della persona che ha l'obbligo di risarcire.

La prescrizione non si interrompe con intimazioni extragiudiziali, bensì solo con la *notifica* alla controparte *della domanda* di risarcimento depositata in Tribunale.

La prescrizione puo' interrompersi anche con il riconoscimento della richiesta di risarcimento da parte del responsabile civile.

## B) ADR

In Grecia, l'iniziativa del ricorso alla risoluzione extragiudiziale rimane quasi esclusivamente della parte lesa o del consumatore, che in caso di indisponibilita' della controparte non ha altra alternativa che la via giudiziale.

L'istituto dell'arbitrato esiste in Grecia ed e' regolato dal c.p.c. (art. 867 ss). Si puo' ricorrere all'arbitrato nelle cause di diritto privato, tranne in quelle di tipo lavorativo. In pratica, in Grecia, l'arbitrato e' pressochè appanaggio esclusivo delle controversie tra imprese e non si usa ricorrere a questo istituto nelle controversie di risarcimento danno da responsabilita' civile.

Con L. 3898/12.12.2010 sulla "mediazione nelle controversie commerciali e civili" e' stata recepita nell'ordinamento giuridico greco la Direttiva 2008/52/CE, e il suo campo di applicazione riguarda anche le controversie famigliari e lavorative.

Gli enti di formazione dei mediatori sono stati costituiti ed approvati di recente in Grecia, e tuttora stanno formando i mediatori.

In Grecia, il campo di applicazione di questo istituto non sembra ancora essere destinato a risolvere in via extragiudiziale le controversie di risarcimento danno da responsabilità civile.

Peraltro, la scorsa estate è stata pubblicata la decisione ministeriale congiunta 70330 eco/09.07.2015, con la quale l'ordinamento greco si allinea con la Direttiva 2013/11/CE per la risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori e con il Regolamento 524/2013 relativo alla risoluzione elettronica delle controversie relative al consumo. In Grecia gli Enti di risoluzione delle controversie in via amichevole sono 1) il Difensore del Consumatore, 2) i Comitati di risoluzione amichevole delle controversie, 3) il Centro Europeo del Consumatore e il 4) Mediatore delle Banche e dei servizi di investimenti.

Tutti questi istituti non riguardano direttamente il campo dei risarcimenti del danno per responsabilità civile.

Per quanto riguarda gli incidenti stradali, invece, ed in particolare le richieste di risarcimento danni da atto illecito nei confronti del *Fondo di Garanzia*, la L. 4092/2012 ha introdotto l'istituto obbligatorio del tentativo di risoluzione extracontrattuale della controversia, in base al quale la parte offesa non è legittimata ad adire la via giudiziale nei confronti del Fondo di Garanzia, se non dopo un termine minimo di 3 mesi dalla data in cui ha depositato presso il Fondo di Garanzia una domanda protocollata di risarcimento danni, con esito negativo.

*Milano, 29.10.2015 – 30.04.2016*

*Laura Convertini, Avvocato in Atene*


## APPENDICE

Per il Vs. Stato di appartenenza, si chiede di indicare gli importi generalmente liquidati in tre casi tipo, specificando se gli importi vengono liquidati in base ad equità, tabelle/raccolte giurisprudenziali o sono importi predeterminati per legge.


morte istantanea della vittima primaria causata da incidente stradale -

*importo liquidato per il **SOLO danno non patrimoniale ai congiunti indicati:***


**morte di ragazzo di 15 anni**

 ai due genitori e alla sorella convivente di anni 17.

**morte di uomo di 40 anni**

 alla moglie di anni 40, figlio di 15 anni e figlia di anni 17.

**morte di donna di 70 anni**

 al marito di anni 70, figlio non convivente con famiglia, figlia non convivente senza famiglia.

**GRECIA**

Ribadito che in Grecia NON esistono linee guida, né tabelle comuni e condivise, si propongono, a mero titolo esemplificativo, dei casi specifici, che NON costituiscono precedenti, essendo ogni caso rimesso al libero apprezzamento del Giudice, con l'unico vincolo della "proporzionalità".

**VITTIMA**

**AVENTI DIRITTO**

**1) morte di minorenne:**

**α) genitori: € 70-80.000**

**β) fratelli: € 50-60.000**

**γ) nonni: € 20-30.000**

**2) Morte di maggiorenne di 20-30 anni:**

**α) marito/moglie: € 80-100.000**

**β) genitori: € 60-70.000**

**γ) fratelli: € 40-50.000**

**δ) nonni: € 20-30.000**

(Nota: E' rilevante nella valutazione del risarcimento del danno il fatto che la vittima lavorasse o meno. Se lavorava: gli ammontari tendono verso il massimo; se non lavorava: gli ammontari tendono verso minimo.)

- 3) Morte di maggiorenne di 35-55 anni:**
- α)** marito/moglie: € 70-80.000
  - β)** genitori: € 40-50.000
  - γ)** fratelli: € 20-30.000

(Vale la stessa osservazione di cui sopra)

- 4) Morte di maggiorenne 60-85 anni:**
- α)** marito/moglie: € 40-50.000
  - β)** genitori: € 10-15.000
  - γ)** fratelli: € 20-30.000

(Osservazione: minore e' l'eta' della vittima, maggiori sono i risarcimenti dei congiunti.

Inoltre, maggiore e' l'eta' degli aventi diritto, minore e' l'entità del loro risarcimento).

*A cura di Laura Convertini*

*Con il coordinamento del Gruppo Europa Osservatorio Milano (GEM)*